

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1213 del 05/03/2026
Oggetto	Reg. Delegato (UE) 2024/3229 del 18.10.2024, Reg. Delegato (UE) 2024/3230 del 18.10.2024 e Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, comma 2, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Notificatore: I.A.M. - Igiene Ambientale Management S.r.l. - Via Fondo Ausa, 16 - 47891 Dogana - Repubblica di San Marino (RSM). Autorizzazione della notifica SM1229 per il trasporto transfrontaliero (import) di rifiuti non pericolosi destinati a recupero R4 in partenza dall'impianto della A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici sito in Strada IV Gualdaria, 1 - 47893 Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino e destinati all'impianto della Società Sogliano Ambiente S.p.A.sito in Via Ponte Uso, 22 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) - Italia.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1266 del 05/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno cinque MARZO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

**Oggetto:** Reg. Delegato (UE) 2024/3229 del 18.10.2024, Reg. Delegato (UE) 2024/3230 del 18.10.2024 e Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, comma 2, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

**Notifica:** **SM1229**  
**Notificatore:** **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo AUSA, 16 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)  
**Produttore:** **A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici** – Via Andrea di Superchio, 16 - 47893 Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino (RSM)  
**Luogo di produzione del rifiuto:** Strada IV Gualdaria, 1 – 47893 Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino (RSM)  
**Destinatario:** **Sogliano Ambiente S.p.A.** – Via della Resistenza, 4 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) – Italia (IT)  
**Impianto finale:** **Sogliano Ambiente S.p.A.** – Via Ponte Uso, 22 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) – Italia (IT)  
**Operazione di trattamento:** Recupero finale **R4**  
**Allegati:** Itinerari (Allegato 1), Elenco trasportatori (Allegato 2)

### **Approvazione della notifica SM1229**

#### **I. Decisione**

1. **La notifica SM1229** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

- codice EER: **20.01.36** (“Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21\*, 20.01.23\* e 20.01.35\*”)
- codice A: -
- codice Y: **Y49**
- codice di pericolosità H/HP: -
- quantità totale: **160 tonnellate**
- n.ro spedizioni: **20**
- tipo di imballaggio: **sfuso in container**
- stato fisico: **solido**

**è approvata ai sensi del Reg. Delegato (UE) 2024/3229 del 18.10.2024, del Reg. Delegato (UE) 2024/3230 del 18.10.2024 e dell'art. 85 comma 2 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024 che prevede, che le disposizioni del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026;**

2. la presente Decisione è valida **dal 30 marzo 2026 fino al 30 marzo 2027;**

ai sensi dell'art.85 comma 5 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11 aprile 2024, **il recupero di tutti i rifiuti spediti nell'ambito della presente notifica, dovrà essere portato a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026 e pertanto entro e non oltre il 21 maggio 2027;**

3. la presente Decisione non è trasferibile;

4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;

5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;

6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della Società Igiene Ambientale Management S.r.l., in qualità di notificatore, all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto

stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. **L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestato** anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

8. **l'accettazione della suddetta garanzia** da parte dell'Autorità competente di Spedizione, dovrà essere trasmessa per conoscenza anche ad Arpae – Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena (SAE) – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche, per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere richieste.

## II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità competenti interessate copia dell'atto di **quietanza** relativa al **pagamento della rata del premio annuale** previsto nell'ambito della **polizza di Responsabilità Civile** (polizza n. 1/39387/60/190582305 stipulata presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) in possesso della Società **Igiene Ambientale Management S.r.l. in qualità di notificatore in scadenza il 20.01.2027**, ricadente nel periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale. In alternativa, potrà essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l., corredata dal relativo documento di identità), **attestante l'esistenza della suddetta Polizza di Responsabilità Civile**, datata e firmata, **precisando i relativi estremi e il periodo di validità**;
2. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, alla luce della documentazione inviata dall'UPAV – Sezione Ambiente con nota datata 02.02.2026, rep. n. TTR 2026/0080, acquisita al protocollo di Arpae al PG/2026/21267 del 03.02.2026 e con successive note integrative PG/2026/27777 del 12.02.2026, PG/2026/30359 del 17.02.2026, PG/2026/36042 del 25.02.2026 e PG/2026/36783 del 26.02.2026, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto **potrà essere utilizzata esclusivamente la Società autotrasportatrice Igiene Ambientale Management S.r.l.**. Si precisa, che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di Società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (UPAV) - Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino);
3. relativamente alla **Società autotrasportatrice Igiene Ambientale Management S.r.l.**, si dovrà trasmettere, non appena disponibili, a tutte le Autorità competenti interessate copia del **provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (UPAV) - Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino n. 42 del 12.05.2025**, per la gestione rifiuti - raccolta e trasporto come da Art. 29, D.D. 44/2012 e ss.mm.ii., **in scadenza in data 12.11.2026**;
4. relativamente all'impianto della Società Sogliano Ambiente S.p.A., impianto RAEE sito in Via Ponte Uso, 22, 47030 Sogliano al Rubicone (FC), Italia (IT), si dovrà trasmettere, non appena disponibile, a tutte le Autorità competenti interessate copia del **provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06**, rilasciata da Arpae – Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena (SAE) di Forlì-Cesena, per la gestione rifiuti, **in scadenza in data 05.10.2026**;
5. **il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9.** del documento di notifica e del documento di movimento serie **SM1229**, corrispondente alla sede operativa dell'impianto di stoccaggio sito in Strada IV Gualdaria, 1 – 47893 Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino (RSM), così come risulta dal dossier trasmesso con nota datata 02.02.2026, rep. n. TTR 2026/0080, acquisita al protocollo di Arpae al PG/2026/21267 del 03.02.2026 e con successive note integrative PG/2026/27777 del 12.02.2026, PG/2026/30359 del 17.02.2026, PG/2026/36042 del 25.02.2026 e PG/2026/36783 del 26.02.2026;
6. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
7. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero finale indicato nella notifica;
8. preso atto che, in base a quanto riportato in Allegato 3 al dossier relativo alla presente procedura di notifica generale, che costituisce l'**Allegato 1 alla presente Decisione**, è stato identificato un itinerario principale via strada di lunghezza pari a 29,2 km e un **secondo percorso via strada di lunghezza pari a**

**30,8 km**, che potrà essere utilizzato come **alternativa** in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza e che **dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Gli itinerari allegati alla notifica non possono essere modificati, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III. successivo;

9. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

### III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i **rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione** stabiliti dall'impianto di recupero finale indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. qualora prima dell'inizio della spedizione sia necessario ricorrere a **itinerari differenti** da quelli riportati in **Allegato 1** alla presente Decisione (descritti anche al punto 8. del precedente Paragrafo II.), che implicino il **ricorso ad Autorità competenti diverse** da quelle interessate dalla notifica autorizzata, **tale notifica non potrà essere utilizzata** e se ne dovrà **presentare una nuova**;
4. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono **modifiche essenziali** delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è **trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova**;
5. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. **ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata** a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento **almeno tre giorni lavorativi prima** che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
7. ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto deve dare **conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi** e, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera e) del medesimo Regolamento, deve certificare **quanto prima, e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero non intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti**, sotto la sua responsabilità, **l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti, fatto salvo quanto indicato al punto 2, paragrafo I "Decisioni" del presente provvedimento**;
8. come indicato nel Contratto di recupero finale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
  - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
  - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti, qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
10. **la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento**. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
  - la composizione dei rifiuti non sia conforme a quella notificata;
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale

operazione;

- i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;

11. **la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo**, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

#### IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento. In particolare, si precisa che:

- nota datata 02.02.2026, rep. n. TTR 2026/0080, acquisita al protocollo di Arpae al PG/2026/21267 del 03.02.2026, l'UPAV – Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio – Sezione Ambiente ha trasmesso il dossier relativo alla procedura di notifica generale SM1229;
- con nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/23854 del 06.02.2026, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., Arpae SAE di Forlì-Cesena ha inoltrato alla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. richiesta di integrazioni al dossier di notifica SM1229;
- con nota PG/2026/27777 del 12.02.2026, la Società Igiene Ambientale Management S.r.l. ha fornito specifiche spiegazioni in riscontro a quanto richiesto da Arpae con nota PG/2026/23854 del 06.02.2026;
- con nota datata 13.02.2026, rep.n. TTR 2026/0135 acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/30359 del 17.02.2026, l'UPAV – Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio – Sezione Ambiente ha trasmesso la copia digitale del documento di notifica e del documento di movimento serie SM1229, corretti e compilati dal delegato della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. opportunamente timbrati, datati e siglati come previsto dal Reg. CE n. 669/2008, come da richiesta di documentazione integrativa di Arpae SAE di Forlì-Cesena (PG/2026/23854 del 06.02.2026);
- con nota PG/2026/31620 del 18.02.2026, Arpae SAE di Forlì-Cesena ha chiesto la trasmissione di documentazione a completamento delle integrazioni al dossier richieste con la nota PG/2026/23854 del 06.02.2026;
- con nota datata 24.02.2026, rep.n. TTR 2026/0164 acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/36042 del 25.02.2026, l'UPAV – Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio – Sezione Ambiente ha trasmesso la copia digitale del documento di notifica e del documento di movimento serie SM1229, correttamente corretti e compilati dal delegato della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. opportunamente timbrati, datati e siglati come previsto dal Reg. CE n. 669/2008, come da richieste di documentazione integrativa di Arpae SAE di Forlì-Cesena (PG/2026/23854 del 06.02.2026 e PG/2026/31620 del 18.02.2026);
- con nota PG/2026/36783 del 26.02.2026 le integrazioni richieste da Arpae con le suddette note PG/2026/23854 del 06.02.2026 e PG/2026/31620 del 18.02.2026;
- con nota del 26.02.2026, PG/2026/37398, l'Unità "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" di Arpae Emilia-Romagna – SAE di Forlì-Cesena ha trasmesso la conferma di ricevimento della presente procedura di notifica generale rilasciata in data 26.02.2026.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (notificatore) è in possesso di valida autorizzazione alla gestione dei rifiuti in oggetto.

La Società A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (produttore) è in possesso di valida autorizzazione alla gestione dei rifiuti in oggetto (messa in riserva R13).

La Società Sogliano Ambiente S.p.A. per l'impianto RAEE ubicato in Via Ponte Uso, 22 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) è in possesso di valida autorizzazione per il recupero finale R4 dei rifiuti in oggetto.

In data 22.12.2025 è stato acquisito al PG/2025/228313., il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì in data 19.12.2025).

In riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, è stata inoltrata

richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 alla competente Prefettura di Forlì-Cesena attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 23.01.2026, acquisita al prot. n. PR\_FCUTG\_Ingresso\_0005057\_20260123, per la Società Igiene Ambientale Management S.r.l.;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

Considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Forlì-Cesena;

Accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, e considerata inoltre la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

Viste le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisite agli atti di Arpae con PG/2026/21267 del 03.02.2026, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte delle compagine sociale della Società Igiene Ambientale Management S.r.l., sottoposta a verifica antimafia;

Ritenuto di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo, anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività “12.7.2.5” del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 645,53 effettuato dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. mediante bollettino pagoPA in data 04.02.2026.

Vista la L.R. 13/2015 “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, in particolare gli artt. 16 e 17;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2025-151 del 04.12.2025 “Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-7 del 28.01.2026 “Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2026-27 del 26.02.2026 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Elena Montepaone l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Dott.ssa Elena Montepaone, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Dato atto che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento, Titolare dell'incarico di funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”, Dr. Cristian

Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia di  
Forlì-Cesena  
*Dott.ssa Elena Montepaone\**

*\*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**